CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI 8 GENNAIO 2025

		Pres.	entra ore	esce ore	rientra ore	Ass.
Avv. **Sergio Paparo**	Presidente	X				
Avv. **Cosimo Papini**	Consigliere Segretario	X				
Avv. **Salvatore Medaglia**	Consigliere Tesoriere	X				
Avv. **Gaetano Viciconte**	Vice Presidente		15,12	16,16	16,21	
Avv. **Giuseppina Abbate**	Consigliere	X				
Avv. **Francesca Barbolini**	Consigliere	X		15,53	16,00	
Avv. **Tommaso Bendinelli**	Consigliere	X				
Avv. **Gabriele Bonafede**	Consigliere	X				
Avv. **Laura Capacci**	Consigliere	X		16,22	16,23	
Avv. **Silvia Cocchi**	Consigliere	X				
Avv. **Jacopo De Fabritiis**	Consigliere		15,12			
Avv. **Francesco Facchini**	Consigliere	X		17,06		
Avv. **Carlotta Mainiero**	Consigliere	X				
Avv. **Paola Pasquinuzzi**	Consigliere	X				
Avv. **Marco Passagnoli**	Consigliere	X		16,16 17,06	16,21	
Avv. **Chiara Pescatori**	Consigliere	X				
Avv. **Andrea Pesci**	Consigliere	X				
Avv. **Carlo Poli**	Consigliere	X				
Avv. **Laura Ristori**	Consigliere	X		16,56		
Avv. **Antonio Voce**	Consigliere	X				
Avv. **Enrico Zurli**	Consigliere	X		17,14		

L'adunanza (convocata con mail prot. n. 83/25), si apre alle ore 15,11.

Il verbale dell'adunanza del 18.12.2024 (caricato sulla piattaforma OneDrive dal giorno 03.01.25) viene approvato alle ore 15,11 esclusivamente dai Consiglieri presenti sia alla suddetta adunanza sia a quella odierna.

Sono state adottate n. 13 delibere delle quali è disposta la pubblicazione sul sito internet, con esclusione delle delibere n. 1, 7 e 12 perché contenenti dati personali e/o sensibili.

L'adunanza termina alle ore 17,17.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 8 GENNAIO 2025

DELIBERA n. 3

VISURA SPA – RATIFICA AUTORIZZAZIONE DELEGA PROCEDURE DI CHIUSURA ED AVVIO ANNO SU GESTIONALE SFERA

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso atto che la Segreteria dell'Ordine deve eseguire, come ogni anno, sul programma gestionale Sfera, delle operazioni di chiusura e di apertura di anno, al fine provvedere alla conservazione dei dati e l'attivazione delle nuove procedure;
- preso atto che Visura Spa ha reso disponibile, dal 02.01.2025, su SFERA il modulo per la delega ad effettuare le operazioni di chiusura ed apertura di anno sul programma gestionale, per un importo pari ad €. 122,00 (centoventidue/00) IVA inclusa;
- preso atto che la Segreteria ha provveduto, in data 02.01.2025 (prot n.20), ad inviare la delega sottoscritta dal Presidente per lo svolgimento delle predette operazioni di chiusura ed apertura di anno sul programma gestionale;
- considerato l'importo esiguo della spesa e l'importanza delle operazioni da eseguire;
- richiamata la delibera nr 4 del 02.10.2024;

DELIBERA

di ratificare l'autorizzazione all'accettazione dell'offerta per la delega a VISURA Spa allo svolgimento delle operazioni di chiusura ed avvio dell'anno 2025 sul programma gestionale per un importo complessivo di €. 122,00 (centoventidue/00) IVA inclusa, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il relativo contratto ed il Consigliere Tesoriere a provvedere ai relativi pagamenti.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,18.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DELL'8 GENNAIO 2025

DELIBERA n. 4

VARIAZIONI BILANCIO PREVENTIVO 2025

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- vista la proposta di variazione al Bilancio di previsione dell'anno 2005. Presentata dal Consigliere Tesoriere, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Contabilità approvato nella seduta Consiliare del 3 maggio 2017 e successive integrazioni, (proposta esposta nel dettaglio nel "prospetto delle variazioni proposte al Bilancio di previsione anno 2024" – all' 1);
- vista l'illustrazione fatta dal Consigliere Tesoriere illustra le variazioni *per competenza e per cassa*, pari a maggiori spese per € 31.301,82 (trentunmilatrecentouno/82), come dettagliate nel prospetto sopra indicato, da coprirsi con maggiori entrate per € 31.301,82 (trentunmilatrecentouno/82) come dettagliato nel prospetto sopra indicato e di seguito meglio esplicitato. Le variazioni si rendono necessarie dato che un avvocato ha effettuato un bonifico sui conti dell'Ordine di importo notevolmente superiore al dovuto. L'incasso eccedente verrà contabilizzato tra le entrate nelle ALTRE PARTITE DI GIRO. L'importo eccedente, pari a € 31.301,82, gli verrà restituito ma tale uscita, da contabilizzarsi nelle ALTRE PARTITE DI GIRO delle uscite, consumerà buona parte delle somme previste per tutto l'anno come uscite delle ALTRE PARTITE DI GIRO. Occorre quindi ripristinare la disponibilità del capitolo neutralizzando gli effetti di questo movimento di entità e natura straordinaria.

A) Variazioni in aumento spese:

- **Capitolo 3010106 ALTRE PARTITE DI GIRO per € 31.301,82;** capitolo sul quale inciderà la uscita straordinaria sopra descritta, non prevedibile in sede di redazione di Bilancio Preventivo;

  per un importo totale di € 31.301,82.

B) Variazioni in aumento entrate:

- **CAPITOLO 3010106 ALTRE PARTITE DI GIRO per € 31.301,82;** capitolo sul quale è intervenuta una entrata straordinaria non prevedibile in sede di redazione del Bilancio Preventivo;

  per un importo totale di € 31.301,82;

- dato atto che la richiesta di variazione al preventivo finanziario dell'anno 2025 risulta motivata e il Consigliere Tesoriere ha illustrato la correttezza delle spese, le modalità e la congruità della loro copertura finanziaria,

DELIBERA

di approvare le variazioni proposte al bilancio di previsione 2025 secondo quanto esposto nel dettaglio nel "prospetto delle variazioni proposte al bilancio di previsione anno 2025" che viene allegato al presente verbale;

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a bonificare a favore dell'avvocato in questione, al netto dell'importo dovuto dallo stesso per pratica di reiscrizione all'Albo degli Avvocati.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,21.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI PROVVISORIE AL BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2025

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

Prospetto Variazioni Provvisorie

SEZIONE ENTRATE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	3010106.0 3.01.007.0000	ALTRE PARTITE DI GIRO	40.000,00	31.301,82		71.301,82	40.934,78	31.301,82		72.236,60
		TOTALE V.E: 3.01.007.0000	40.000,00	31.301,82	0,00	71.301,82	40.934,78	31.301,82	0,00	72.236,60
		TOTALE CATEGORIA 1	40.000,00	31.301,82	0,00	71.301,82	40.934,78	31.301,82	0,00	72.236,60
		TOTALE TITOLO 3	40.000,00	31.301,82	0,00	71.301,82	40.934,78	31.301,82	0,00	72.236,60
		TOTALE ENTRATE	40.000,00	31.301,82	0,00	71.301,82	40.934,78	31.301,82	0,00	72.236,60

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

Prospetto Variazioni Provvisorie

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	3010106.0 3.01.006.0000	ALTRE PARTITE DI GIRO	40.000,00	31.301,82		71.301,82	40.000,00	31.301,82		71.301,82
		TOTALE V.E: 3.01.006.0000	40.000,00	31.301,82	0,00	71.301,82	40.000,00	31.301,82	0,00	71.301,82
		TOTALE CATEGORIA 1	40.000,00	31.301,82	0,00	71.301,82	40.000,00	31.301,82	0,00	71.301,82
		TOTALE TITOLO 3	40.000,00	31.301,82	0,00	71.301,82	40.000,00	31.301,82	0,00	71.301,82
		TOTALE SPESE	40.000,00	31.301,82	0,00	71.301,82	40.000,00	31.301,82	0,00	71.301,82

RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO

	COMPETENZA	CASSA
MAGGIORI ENTRATE	31.301,82	31.301,82
MINORI SPESE	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI POSITIVE	31.301,82	31.301,82
MINORI ENTRATE	0,00	0,00
MAGGIORI SPESE	31.301,82	31.301,82
TOTALE VARIAZIONI NEGATIVE	31.301,82	31.301,82
SALDO VARIAZIONI	0,00	0,00

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DELL'8 GENNAIO 2025

DELIBERA n. 5

TABELLE ORGANIZZATIVE DELLA CORTE D'APPELLO QUADRIENNIO 2026 - 2029

Il Consiglio, su relazione del Presidente,

premesso che con comunicazione del Presidente della Corte d'Appello di Firenze del 05.12.2024 (prot. n. 16790), il Consiglio è stato invitato a trasmettere segnalazioni e/o suggerimenti, anche con il contributo degli Ordini forensi del distretto, per la predisposizione della proposta tabellare per periodo 2026 - 2029;

rilevato che da parte degli Ordini forensi circondariali del Distretto non sono pervenute indicazioni;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di comunicare alla Presidenza della Corte di Appello di non avere suggerimenti e/o segnalazioni per la fase della predisposizione, riservandosi osservazioni sulla proposta tabellare allorché sarà trasmessa.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,23.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DELL'8 GENNAIO 2025

DELIBERA n. 6

IL GIORNO DELLA MEMORIA 2025

Il Consiglio su relazione del Presidente,

preso atto che il Consiglio dell'Ordine ha organizzato per la data 29.01.2025, in onore del Giorno della Memoria, l'evento che si svolgerà presso l'Auditorium A. Zoli dal titolo "Ricordi di giorni penosi. La persecuzione e l'espatrio di Alessandro Levi", sotto il coordinamento dell'Avv. Gaetano Pacchi ed in collaborazione con Fondazione Formazione Forense, Associazione Insieme ed il Centro Fiorentino Studi Giuridici,

DELIBERA

di condividere il programma proposto (all. 1), dando mandato al Consigliere Tesoriere di provvedere alle eventuali spese che saranno documentate dall'organizzazione.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti alle ore 15,28.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

Giorno della Memoria 2025

Attori & Convenuti
COMPAGNIA TEATRALE

Associazione INSIEME

Ordine degli Avvocati di Firenze

FONDAZIONE per la FORMAZIONE FORENSE dell'ORDINE degli AVVOCATI di FIRENZE
SCUOLA FORENSE

presentano

RICORDI DI GIORNI PENOSI

La persecuzione e l'espatrio di Alessandro Levi

Reading di testi di Piero Calamandrei e Alessandro Levi

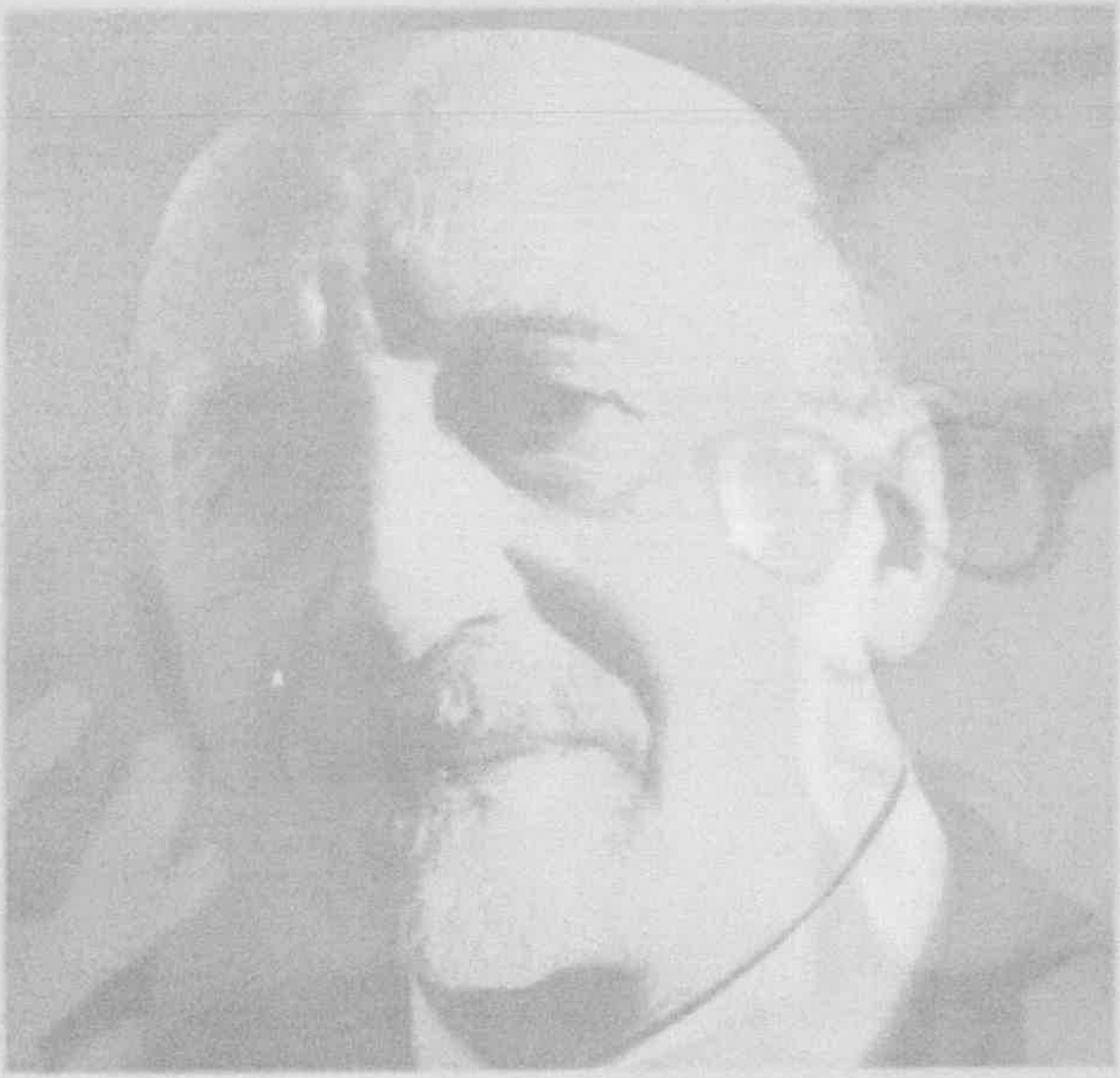

Idea drammaturgica e direzione artistica di GAETANO PACCHI

con LORENZO GAIONI e GAETANO PACCHI

Musiche eseguite con la fisarmonica da FRANCO BONSIGNORI

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 2025 ore 17

Auditorium "Adone Zoli" PalaGiustizia Firenze

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DELL'8 GENNAIO 2025

DELIBERA n. 8

ASSOCIAZIONE BENEFICA MATTEO PATRIZI
RICHIESTA PATROCINIO COA

Il Consiglio,

esaminata la richiesta di patrocinio dell'Ordine presentata dall'Avv. Antonio Voce in nome dell'Associazione benefica Matteo Patrizi (prot. 17805), per lo spettacolo teatrale sulla questione dei migranti e delle stragi sul lavoro, che si terrà il 17 maggio 2025 ed è condiviso da Movimento Forense, Associazione Insieme e Centro Fiorentino Studi Giuridici;

considerata la rispondenza dell'iniziativa agli scopi istituzionali dell'Ordine, ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. c) del Regolamento del Consiglio approvato con delibera n. 2 del 1 giugno 2015,

DELIBERA

di concedere il patrocinio ed il logo dell'Ordine.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti, alle ore 15,33.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DELL'8 GENNAIO 2025

DELIBERA n. 9

ANED ASS. NAZIONALE EX DEPORTATI
RICHIESTA PATROCINIO COA

Il Consiglio,

esaminata la richiesta di patrocinio dell'Ordine presentata da Aned anche a nome di Regione Toscana (prot. 36), per l'evento organizzato in occasione del Giorno della memoria 2025, fissato per il 04.02.2025 dal titolo "La deportazione politica a ottant'anni dalla Liberazione dei Campi di concentramento";

considerata la rispondenza dell'iniziativa agli scopi istituzionali dell'Ordine, ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. c) del Regolamento del Consiglio approvato con delibera n. 2 del 1 giugno 2015,

DELIBERA

di concedere il patrocinio ed il logo dell'Ordine.

In rappresentanza del Consiglio saranno presenti i Consiglieri Facchini, Papini, Ristori e Zurli.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti, alle ore 15,40.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DELL' 8 GENNAIO 2025

DELIBERA n. 10

PARERE RICHIESTO DA AVV. S.C.
In merito alla sussistenza di un conflitto di interessi fra due colleghe in rapporti di collaborazione una delle quali abbia reso un parere in favore della controparte del cliente dell'altra

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Laura Ristori,

premesso:

- che con comunicazione del 13 dicembre 2024 (prot. n. 17347) l'Avv. S. C. ha chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;

- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;

- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,45.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

Firenze, 8 gennaio 2025

Richiesta parere

Quesito. Con richiesta del 13 dicembre 2024 è stato formulato dall'avv. Caia il seguente quesito: *"1. Lo scorso mese di Ottobre mi viene richiesto da un coniuge un preventivo ed una consulenza di massima su una separazione; pochi giorni dopo il coniuge mi scrive che la moglie vuole andare da uno psicoterapeuta di cui si è procurata il contatto, e che gli ha proposto un accordo sulla divisione in due della casa coniugale; il cliente mi congeda dicendosi fiducioso in un accordo e non mi viene affidato nessun mandato.*

2. Nell'ultima settimana una collega, l'Avv. Alfa, assume il mandato della moglie, e mi comunica che la sua assistita si era recata per una consulenza dall'Avv. Beta, con cui la scrivente trattiene rapporti ormai più di amicizia che di collaborazione; infatti, non condividiamo più lo studio e solo talvolta collaboriamo nell'espletamento di alcune pratiche assumendo il mandato congiuntamente

3. Preciso che ad oggi non ho assunto alcun mandato, lasciando libero il marito di attendere il parere o di scegliere un altro legale; e mentre l'Avv. Alfa si era dichiarata disponibile in un primo momento a richiedere un parere congiunto, adesso mi ha comunicato che non ha più interesse se non ho assunto il mandato.

4. Ho chiesto all'Avv. Beta chiarimenti, ma la stessa non ricorda assolutamente nulla della signora; ho anche richiesto all'Avv. Alfa di comunicarmi quando e dove la signora si sarebbe recata dall'Avv. Beta, ma al momento non ho ancora ottenuto risposta.

5. Rilevo che nella valutazione del conflitto di interessi è fondamentale considerare anche i casi in cui gli avvocati ignorano in assoluta buona fede i propri clienti, come nel nostro caso, quando si tratta di meri pareri orali generici che vengono in via preliminare richiesti dai clienti con un preventivo di massima. Ed infatti è l'Avv. Alfa, nuovo legale della moglie, a comunicare che ha assunto il mandato perché l'Avv. Beta era incompatibile.

6. All'attualità sussistono, a sommessa opinione della scrivente, le condizioni per la prosecuzione del mandato da parte della scrivente, in quanto l'Avv. Beta non aveva alcun mandato e in ogni caso la cessazione completa del rapporto con la cliente è avvenuta con la nomina dell'Avv. Alfa.

7. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 7030 del 12/03/2021) secondo l'art. 24 il conflitto di interessi non riguarda solo i casi concreti di opposizione tra gli assistiti, ma include anche situazioni potenziali che potrebbero compromettere l'indipendenza dell'avvocato o ledere la fiducia e la riservatezza dei clienti; quando due avvocati condividono lo stesso studio, e non è il nostro caso,, avendo l'Avv. Beta da tempo trasferito lo studio, si presume che vi sia accesso comune a informazioni riservate.

8. Comunque, ai fini del conflitto di interessi non è sufficiente la mera condivisione dei locali con il legale di controparte (sentenza n. 22 del 22 marzo 2022); l'avvocato deve astenersi dall'accettare il

mandato qualora il legale avversario faccia parte della propria società o associazione professionale ovvero eserciti negli stessi locali e vi collabori professionalmente in maniera non occasionale (art. 24 co. 5 cdf).

9. In particolare, a differenza del codice previgente (art. 37), ove tale ultimo inciso mancava, ai fini dell'obbligo di astensione è ora necessaria una collaborazione continuativa e non occasionale tra i professionisti, la quale va provata "oltre ogni ragionevole dubbio" e non può quindi essere desunta da meri elementi presuntivi come l'uso comune di linee telefoniche e/o di servizi di posta elettronica, trattandosi di risorse logistiche neutre – a differenza della PEC – compatibili con una condivisione degli spazi di uno stesso studio riferibili anche a semplici rapporti di ospitalità e/o amicizia.

10. Ammesso e non concesso che indipendentemente dalla condivisione dello studio, siano i rapporti di lunga amicizia a determinare il conflitto, è chiaramente dimostrato che non vi è tata alcuna contaminazione informativa o alcuna influenza reciproca, come precisato dalla giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio Nazionale Forense (Cass.n.7030/2021); infatti, al server dello studio Caia non è registrata e non è mai stata registrata alcuna posizione con il nominativo della moglie, né esiste o è mai esistito alcun fascicolo cartaceo, che evidentemente l'Avv. Beta conserva nel suo attuale studio".

Nei giorni successivi è pervenuta una integrazione informativa da parte dell'Avv. Alfa, in cc alla richiesta dell'avvocato Caia, la quale scrive: *"La questione sorge poiché la cliente che si è a me rivolta era stata in precedenza ricevuta dall'avv. Beta, senza poi conferirle mandato a rappresentarla, venendo poi a conoscenza dal marito di essere assistito nella separazione dall'avv. Caia.*

La perplessità della cliente, che ho riferito alla collega Caia allorché questa mi ha contattato telefonicamente per conto del marito, è originata dal fatto che le colleghe si rappresentano sul web (sito e profilo instagram) come un unico studio legale, studio Caia-Beta, con unica sede e unico contatto telefonico.

Non sono mai state in discussione la riservatezza e la lealtà delle colleghe, né le parole della collega Caia in ordine ai rapporti con la collega Beta.

Piuttosto, è in discussione la rilevanza ai fini dell'art. 24 del codice deontologico forense di quanto da loro rappresentato al pubblico, in relazione a quanto stabilito dal Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Bertollini), sentenza n. 42 del 29 aprile 2022: «Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdf, già art. 37 codice previgente) risponde all'esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell'indipendenza effettiva e dell'autonomia dell'avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l'apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell'esercizio professionale e l'affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l'alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell'immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale. Conseguentemente: 1) (...); 2) poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato, perché si verifichi l'illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l'asserita mancanza di danno effettivo»". Venivano allegate alla mail dell'avv. Alfa copia degli screen-shot

del sito dello studio Caia-Beta e del profilo Instagram da cui emergeva una condivisione dello studio da parte delle avv.te Caia e Beta.

* * *

1. Norme rilevanti e Giurisprudenza.

Viene in rilievo **l'art. 24 c.d.f.** del codice di deontologia forense che stabilisce che *" 1. L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.*

2. L'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.

3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.

4. L'avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta.

5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.

6. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura".

* * *

È necessario premettere che l'Ordine esprime pareri deontologici che riguardano l'interpretazione delle norme professionali in astratto e non si esprime in merito alla legittimità delle condotte nelle singole fattispecie concrete.

L'art. 24 del codice deontologico forense stabilisce un obbligo per l'avvocato di astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

Nello stabilire il divieto di agire in conflitto di interessi, l'art. 24 fa riferimento non all'assunzione di un mandato professionale, ma alla mera prestazione di "attività professionale", fra le quali si deve ritenere compresa anche la redazione di un parere legale.

Il C.N.F. nella sentenza n. 182 del 17 dicembre 2018 (vd. anche sentenza del 12 luglio 2016, n. 186) ha fornito un'interpretazione dell'art. 24 c.d.f. in termini molto ampi: *"affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall'art. 24 cdf (già art. 37 codice previgente) non solo deve essere chiara la terzietà dell'avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente. La suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell'avvocato – e quindi anche la sola apparenza del conflitto – per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell'id quod plerumque accidit, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell'uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico"*. La ratio dell'art. 24 c.d.f. è, per il Consiglio Nazionale forense, quella di *"evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato e, quindi, perché si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte"*.

La narrativa dei fatti esposta nella richiesta dell'Avv. Caia non consente di chiarire se da parte dell'avv. Beta vi sia stata o meno una effettiva prestazione di attività professionale consistente anche solo nella redazione di un parere.

Né è possibile comprendere dalle foto allegate alla missiva dell'avv. Alfa se la rappresentata situazione degli studi professionali Caia-Beta sia ancora attuale. L'apparenza è quella di uno studio professionale in cui l'attività viene svolta in associazione.

Il consiglio si limita pertanto a rilevare che:

a) qualora vi sia stata in concreto la prestazione di un'attività professionale da parte dell'avv. Beta nella forma di un parere redatto nell'interesse della moglie;
b) qualora sia in corso una collaborazione effettiva e continuativa fra le avv.te Beta e Caia tale per cui, in concreto, potrebbe essere messa in discussione l'indipendenza e l'autonomia delle colleghe o apparire verosimile fra le stesse lo scambio di informazioni riservate relative alla parte a favore della quale è stata svolta l'attività di consulenza,

potrebbe essere presunta una situazione di conflitto di interessi sanzionata dall'art. 24.

Spetta comunque alle professioniste interessate valutare se in concreto, date le previsioni dell'art. 24, la natura dell'assistenza prestata dall'avv. Beta alla moglie del cliente assistito dall'avv. Caia, nonché la natura reale del rapporto di collaborazione fra i due studi Caia -Beta, sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 24 c.d.f..

* * *

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l'obbligo di precisare che:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "*il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense*" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

* * *

Con i migliori saluti.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DELL'8 GENNAIO 2025

DELIBERA n. 11

ESAME PROVVEDIMENTI CDD

Il Consiglio, ai sensi del Regolamento per l'esercizio della facoltà di impugnazione dei provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina, adottato con delibera n. 1 del 14.02.2018:

- udita la relazione del Consigliere incaricato dell'esame dei provvedimenti emessi nei procedimenti di cui alla tabella che segue:

ANNO	RR n.	RELATORE	NOTE	ORA
2024	68	Consigliere Bendinelli	Prima dell'avvio dell'esame è uscita il Consigliere Barbolini che non assiste all'esame del fascicolo. Si astengono i Consiglieri Passagnoli,Pesci e Cocchi	15,59
2024	151	Consigliere de Fabritiis		16,03
2024	78	Consigliere Facchini		16,08
2024	102	Consigliere Mainiero		16,14
2024	30	Consigliere Tesoriere Medaglia	Prima dell'avvio dell'esame sono usciti i Consiglieri Viciconte e Passagnoli che non assistono all'esame del fascicolo	16,18
2024	133	Consigliere Segretario Papini		16,21
2024	138	Consigliere Pasquinuzzi		16,22

- ritenute corrette e condivisibili le motivazioni espresse dal Consiglio Distrettuale di Disciplina per ciascuno dei provvedimenti,

DELIBERA

di non impugnare innanzi al Consiglio Nazionale Forense i suddetti provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti.

La presente delibera è stata chiusa alle ore 16,22.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DELL'8 GENNAIO 2025

DELIBERA n. 13

TRIBUNALE DI FIRENZE
STAFF PPT

Il Consiglio, su relazione del Presidente,

visto il decreto n. 3/2025 del Presidente reggente del Tribunale di Firenze avente ad oggetto l'aggiornamento della composizione del gruppo di lavoro denominato STAFF PPT inerente l'avvio del processo penale telematico;

DELIBERA

di aggiornare la composizione del detto Staff PPT, per quanto attiene alla partecipazione dell'Ordine con i seguenti nominativi: Sergio Paparo, Salvatore Medaglia, Marco Passagnoli, Paola Pasquinuzzi, Jacopo de Fabritiis, Francesco Facchini, Enrico Zurli ed il Presidente di Camera Penale Duccio Baglini;

di riservarsi la possibilità di chiedere l'integrazione del Gruppo di lavoro con la società di consulenza giuridico-informatica Co.Gruppo.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 16,44.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente